



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 16.03.2016

INDICE

Art. 1 Avvocatura Comunale	3
Art. 2 Gestione delle controversie	3
Art. 3 Incarichi ad avvocati esterni.....	3
Art. 4 Altre attività dell'Avvocatura Comunale.....	4
Art. 5 Composizione dell'Avvocatura Comunale.....	4
Art. 6 Metodo di lavoro.....	5
Art. 7 Doveri di collaborazione	5
Art. 8 Liquidazione dei compensi professionali.....	5
Art. 9 Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva	6
Art. 10 Assistenza legale ad altri Enti	7
Art. 11 Diritto di accesso.....	7
Art. 12 Norma finale e di rinvio	7

Art. 1 Avvocatura Comunale

- L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
- L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012) e del regolamento degli avvocati iscritti nell'elenco speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 29.04.2014. La titolarità del Servizio è affidata a dipendente comunale abilitato ad esercitare la professione forense.
- Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. L'Avvocato esercita le funzioni sue proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e allo stesso non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.
- L'Avvocato non è soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica.
- L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).

Art. 2 Gestione delle controversie

- L'Avvocatura Comunale nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno.
- Al componente del Servizio è assegnata procura alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale della Città di Piossasco, affinché rappresenti e difenda l'Ente in tutte le cause, promosse o da promuovere, tanto come parte attiva (attore, ricorrente o altra veste processuale) quanto come parte passiva (convenuto, resistente o altra veste processuale) ed in tutti i gradi di giudizio (purchè in possesso delle necessarie abilitazioni) e relative fasi innanzi a tutte le Autorità giudiziarie, ordinarie amministrative e tributarie, fatta salva la possibilità per il funzionario competente in materia di tributi a difendersi personalmente secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/92 in materia di contenzioso tributario.
- L'Avvocato esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c..
- Oltre all'attività giudiziale, i componenti del Servizio sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale.

Art. 3 Incarichi ad avvocati esterni

- E' facoltà del responsabile del Servizio Avvocatura, in relazione alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che renda difficoltoso seguire l'andamento della vertenza o ad altra situazione eccezionale, congruamente motivata, richiedere l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato speciale *ad litem*, in via eccezionale ed in ragione della specialità della materia trattata ad uno o più legali esterni.

Art. 4 Altre attività dell'Avvocatura Comunale

- Oltre ai compiti di cui all'art. 2 l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Responsabili di Servizio consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
- La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.
- Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura: a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite; b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia; c) partecipa alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso; d) mediante determinazione provvede a impegnare e liquidare le somme relative al capitolo di bilancio ad essa assegnato per i pagamenti delle competenze professionali relative ai giudizi trattati denominato "*spese per liti e arbitraggi*".

Art. 5 Composizione dell'Avvocatura Comunale

- L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dall'avvocato dipendente incardinato nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del RDL n. 1578/1933.
- Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune. In applicazione al "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF in data 13.07.2007 tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.
- All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa nell'ambito della disponibilità della dotazione organica. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura in via esclusiva i rapporti con le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza.

Art. 6 Metodo di lavoro

- La specificità dei compiti attribuiti all' Avvocato civico, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che il legale compie non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.
- Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; in tal caso all'avvocato è riconosciuto un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi pubblici (art. 6 comma 12 D.L. n. 78/2010 e Corti dei Conti, sez. riunite, n. 8/2011).
- Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

Art. 7 Dovere di collaborazione

- Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
- Qualora se ne ravvisi la necessità l'Avvocatura, sentito il Settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 8 Liquidazione dei compensi professionali

- Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione del 100% in favore del legale che ha patrocinato la lite.
- Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione delle spese, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi vengono liquidati dal Responsabile del Servizio Personale e versati con cadenza semestrale.
- I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013, Corte dei Conti, sez. Abruzzo n. 187/2015).

- I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 L. n. 114/2014. Il trattamento economico complessivo degli avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali
- In particolare, per sentenza favorevole al Comune di Piossasco, è da intendersi:
 1. -la decisione emessa da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato ai collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole, che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere);
 2. -la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative;
 3. -oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del procedimento;
 4. -con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere prese in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione Comunale.
 - in materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli al Comune (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).
 5. -la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative.

Art. 9 Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

- Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri o comunque gli avvisi dell'Avvocatura sono: il Sindaco, anche a nome della Giunta comunale; il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare; il Segretario generale; il Responsabile del Servizio.
- Di norma, il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti ed una chiara ed inequivoca indicazione del quesito che viene posto . Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
- I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale.

Art. 10 Assistenza legale ad altri Enti

L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocatura comunale. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Piossasco abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

Art. 11 Diritto di accesso

- Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.
- I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorchè si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Art. 12 Norma finale e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012 purchè compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale, e le norme previste nel regolamento degli iscritti nell'elenco speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino con deliberazione del 29.04.2014